

Premesso che:

- Agena s.r.l. e Impellizzeri Massimo Antonio sono proprietari esclusivi di un lotto di terreno sito in Via Massumatico ed identificato in Catasto al Fg. 41, Map.792, 793,794,795,796 della superficie di mq 5.000 circa;
- Il RUE vigente, all'art. 34, individua come area 7 e le assegna una capacità edificatoria di 250 mq estensibili a 300 mq tramite perequazione urbanistica;

Il Comune ritiene opportuno studiare una linea di intervento al fine di ricercare sinergie fra pubblico e privato e di individuare una disciplina di interventi che consenta la trasformazione urbanistica richiesta e che preveda la contestuale realizzazione di un intervento di interesse per la comunità locale .

Dato atto che la Proprietà e il Comune sono interessati a concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel rispetto di tutte le prescrizioni legislative in materia, una convenzione volontaria per definire i reciproci diritti, obblighi ed interessi connessi alla trasformazione di un sottotetto in unità abitativa

Visto l'art. 18 - accordi con i privati, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 che così dispone: "1. *Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.* 2. *La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.* 3. *L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.* 4. *Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.*";

Ritenuto opportuno procedere alla stipula di un accordo ex art. 18 L.R. 10/2000 fra il Comune e la Proprietà che sia volto a migliorare il volto pubblico della città attraverso:

- la fornitura e posa in opera di n. 2 rallentatori stradali da installare in via Massumatico;
- la fornitura e posa in opera della segnaletica relativa come da codice stradale;
- la fornitura e posa in opera della rete di protezione perimetrale nel campo da calcio "G.Bulgarelli";
- la fornitura e posa in opera di recinzione costituita da paletti in ferro preverniciati e rete metallica plastificata alta mt. 1,50 per delimitare l'area verde antistante l'ex ospedale "A.Bonora" in via Pescerelli

Valutato, quindi, positivamente il presente accordo nell'ottica della realizzazione di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili salvaguardando comunque il contesto ambientale e paesaggistico;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 24.06.2008, recante "Direttiva in materia di negoziazione urbanistica";

- la Legge regionale n.20/2000 ed in particolare l'art. 18;

SI PROPONE

1. Di approvare l'accordo amministrativo di pianificazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24.03.2000 n. 20, composto da n. 10 articoli che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Sindaco alla firma del suddetto accordo;
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co.4 – D.Lg. 267/2000.